

GIUSTIZIA, CARCERE E PERDONO RESPONSABILE

Giustamente Giorgio Corradini pone i problemi della drammatica situazione delle carceri italiane come strutturalmente connessi alla gestione della giustizia.. Il recente libro di *Gherardo Colombo*, *“Il perdono responsabile”*, *Ponte alle Grazie*, è molto utile in quanto offre il quadro concettuale in cui porre questi temi. La questione del sovraffollamento delle carceri non è infatti solo legata alle pene alternative e alla lentezza dei processi: tutto dipende dalla concezione che informa il sistema della giustizia, dei processi, delle sanzioni. Tutto si tiene. In questa direzione andava anche il citato numero di “ESODO”.

L'ex magistrato nei primi capitoli smonta molti luoghi comuni presenti non solo nell'opinione pubblica ma anche nei legislatori. Tra i “miti da sfatare” più significativi per la nostra riflessione, vengono analizzati: “la certezza della pena, che sarebbe lo strumento attraverso il quale garantire l'efficacia del sistema repressivo”; il carattere educativo della punizione (e della sofferenza); la pena come retribuzione del male commesso (a cui la società risponde con il male inflitto al colpevole); la funzione deterrente e preventiva esercitata dalla minaccia di coercizione che quindi sarebbe garanzia della sicurezza.

Ricordo di aver letto, da giovane, i discorsi di Pio XII ai giuristi che sostenevano questa concezione retributiva, fondata sul sacrificio di Cristo che “retribuiva” il male inflitto alla creazione e a Dio dal peccato.

Nella seconda parte del libro viene sviluppata l'idea “alternativa” che “muove dall'idea del dono, della gratuità del comportamento; ci si può relazionare non in vista di un premio e di un castigo, ma di uno stare insieme armoniosamente, rompendosi il quale la soluzione non è costituita dalla retribuzione ma dalla riconciliazione”(…). “...diventa centrale la propria disponibilità al perdono, in altre parole la disponibilità all'accoglienza”, all'inclusione, alla dignità e “alla realizzazione della persona”, al “recupero della relazione”. Questa visione “ha come fulcro il confronto, il dialogo, la ricerca comune di una <riparazione> che consenta da una parte alla vittima di essere ristorata della sua sofferenza e al responsabile di essere riammesso nella società, avendo preso consapevolezza del disvalore della sua trasgressione e assunto la responsabilità di riavvicinarsi alla comunità”. Evidente è il salto culturale ed educativo imposto non solo agli operatori della giustizia (avvocati, magistrati...), ma a tutti i cittadini.

Lo stesso autore critica i pericoli di spiritualizzazione, di un generico buonismo. Il presupposto è che tutto il sistema della giustizia metta in moto i meccanismi delle reciproche responsabilità, della vittima e del colpevole, di chi perdona e del perdonato, non lasciati alla buona volontà dei singoli, ma “governati” dalle istituzioni giudicatrici e giudiziarie, dall'intero sistema delle norme e delle pene.

Invitando alla lettura dei capitoli dedicati a questa “alternativa”, esposta in modo molto chiaro, “didattico”, utile anche ai non addetti ai lavori e nello stesso tempo approfondito- nel breve spazio di questo intervento che invita ad ulteriori approfondimenti- sottolineo che l'ultima parte mostra come questa impostazione, che rimedia alla devianza attraverso l'integrazione e contro la separazione, porti ad un concreto buon funzionamento della giustizia fino alla realtà del carcere: dalla depenalizzazione dei reati, in particolare quelli legati all'immigrazione, alla tossicodipendenza e ai minori, alle nuove istituzioni della “giustizia riparativa” e della ““mediazione penale”- previsti da raccomandazioni e norme dell'ONU e dell'UE a cui l'Italia non si è ancora conformata- alle pene alternative.

Da ultimo vengono presentate le “risposte artigianali del sistema delle sanzioni in Italia”, esperienze locali che utilizzano spazi normativi esistenti con altre finalità per sperimentare nuovi percorsi di giustizia alternativi a quella retributiva fino a vere e proprie pratiche di mediazione (come nei casi di tribunali per i minori).

In conclusione, non si possono separare i problemi della durata dei processi e del carcere con quelli del carattere delle pene e delle nuove procedure processuali.

Due dati recenti mi colpiscono: le controversie presso il giudice di pace si risolvono in media in un anno; nel decreto legge detto “manovra bis” il governo ha deciso di chiudere più l'80% delle sedi decentrate di questo istituto (667su 846).

Un'ultima considerazione credo sia di particolare interesse per chi percorre le strade di “ESODO”.

Nell'antico diritto ebraico, accanto ad una procedura analoga al nostro processo, esisteva il *ryb*, la disputa in cui lo scopo non è la punizione del colpevole ma il ricomponimento della controversia attraverso il riconoscimento del torto compiuto, il perdono. Al centro della giustizia biblica c'è la relazione, non il danno e la colpa, non la retribuzione ma la riconciliazione e la pace.

La prassi di Gesù sviluppa questa procedura: al centro è posta la responsabilità della vittima nella ricerca del volto umano anche del carnefice, del riconoscimento reciproco della propria umanità. È questo il significato del "porgere l'altra guancia".

SCHEDA SU "LA MEDIAZIONE PENALE E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI"

Per ottenere La **giustizia riparativa e non punitiva** sono necessarie forme adeguate di processo non ancora possibili in Italia nonostante le prescrizioni a livello europeo e internazionale.

Scrive Gherardo Colombo (1): "L'attenzione dell'ambiente internazionale alla mediazione, a questa soluzione alternativa alla trasgressione, (...), nasce dai percorsi che in tanti paesi sono stato compiuti nella stessa direzione a partire dagli ultimi anni del secolo scorso".

" Il Consiglio d'Europa, nel 1999, ha emanato la Raccomandazione n (99)19 sulla mediazione penale, che definisce come <qualsiasi procedura per la quale vittima e colpevole sono messi in condizione, se vi consentono liberamente, di partecipare attivamente alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di una terza parte imparziale (il mediatore!)>

Si tratta di una Raccomandazione, quindi non vincolante per gli Stati. È però un significativo invito a conformarsi alle indicazioni del Consiglio d'Europa a favore dell'introduzione –accanto alla giustizia tradizionale- di un sistema di soluzione delle conseguenze della trasgressione delle leggi penali che si occupano dei reati, dei crimini, dei delitti.

Scrive ancora Gherardo Colombo: < Tre anni dopo, la Risoluzione ONU 12/2002, intitolata *Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*, chiarisce che l'espressione "procedimento riparativo (*restorative process*) sta a indicare qualsiasi procedimento nel quale la vittima e il colpevole, e, se del caso, qualsiasi altro individuo o membro di comunità toccato dal reato, partecipino insieme attivamente per la soluzione delle questioni sorte dal delitto, generalmente con l'aiuto di un facilitatore". (...) il risultato riparativo (...) <include soluzioni come la riparazione, la restituzione, i servizi alla comunità, finalizzate all'incontro tra le necessità individuali e collettive e le responsabilità delle parti, e al raggiungimento della reintegrazione della vittima e del responsabile> (...) Anche la Risoluzione tuttavia non è vincolante.

È invece vincolante per gli Stati membri dell'Unione Europea la Decisione quadro 2001/220 GAI, che definisce la <mediazione nelle cause penali come la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente>. L'articolo 10 di tale Decisione stabilisce che <Ciascun Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura>. (...)

La decisione quadro 2001/220 GAI è vincolante anche per l'Italia, che dell'Unione Europea fa parte fin dalla fondazione. Invece.

A distanza di più di dieci anni dall'avvio dei primi progetti nazionali sotto il patrocinio del Ministero della Giustizia (...), nonché di numerosi enti locali, la mediazione reo/vittima resta praticamente ignorata dall'ordinamento giuridico italiano (...)"

